SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 aprile 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «TreatRP» nell'ambito del bando EJP RD JTC 2020 *«Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases»*, Call 2020. (Decreto n. 577/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del

quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 466 del 28 dicembre 2020 reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021;

Visto il contratto*(Grant Agreement)* n. 825575 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'EJP *Rare Disease* che ha pubblicato il bando EJP RD JTC 2020 *«Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases»* fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota prot. n. 21912 del 10 dicembre 2019, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando *Mission Innovation* 2019 con un budget di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa, incrementato di ulteriori euro 200.000,00 con mail del direttore generale della ricerca in data 2 ottobre 2020 e di ulteriori euro 5.000,30 con mail del direttore generale della ricerca in data 7 dicembre 2020;

Visto il bando internazionale «EJP RD JTC 2020 *«Preclinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases»,* comprensivo delle *National/Regional requirements,* pubblicato dalla EJP *Rare Disease* il 18 dicembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il EJP RD JTC 2020 *«Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases»,* di cui trattasi non è stato emanato l'Avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee,* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «TreatRP» avente come obiettivo: «sviluppare un farmaco neuroprotettivo per il trattamento della retinite pigmentosa. La retinite pigmentosa (RP) è una malattia rara che porta alla cecità, con insorgenza nei giovani adulti e con una prevalenza di 1:3500. È caratterizzata da un'alta eterogeneità genetica, con mutazioni causative identificate in più di 90 geni (https://sph.uth.edu/retnet/). La RP è caratterizzata dalla progressiva perdita di cellule fotorecettoriali»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «TreatRP»;

Vista la nota MUR prot. n. 19406 dell'11 dicembre 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap. 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «TreatRP», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 214.250,00 figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di scienze della vita;

Acquisita in data 12 febbraio 2021, prot. n. 2276, la DSAN con la quale, l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di scienze della vita, ha comunicato la data di inizio del progetto internazionale «TreatRP» fissata al 1° luglio 2021, si prende atto che il *Consortium Agreement* è in corso di definizione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 4869170 del 23 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10465808 del 29 gennaio 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «TreatRP» presentato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di scienze della vita, codice fiscale 00427620364, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «TreatRP» è pari a euro 149.975,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 108.806,86 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di scienze della vita, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2019, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di scienze della vita, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 41.168,14 ove detto importo venga versato dal coordinatore della EJP RD sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «EJP RD», così come previsto dal contratto n. 825575 fra la Commissione europea e i partner del programma EJP RD, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo EJP *Rare Disease* e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *«National Eligibility Criteria»,* nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di scienze della vita si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il Soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo,

l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 575

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A01854

DECRETO 2 marzo 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ProDGNE» nell'ambito del bando EJP RD JTC 2020 *«Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases»,* Call 2020. (Decreto n. 576/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acqui-

sizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare

il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 466 del 28 dicembre 2020 reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021;

Visto il contratto *(Grant Agreement)* n. 825575 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'EJP Rare Disease che ha pubblicato il bando EJP RD JTC 2020 *«Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases»* fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota prot. n. 21912 del 10 dicembre 2019, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando *Mission Innovation* 2019 con un budget di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa, incrementato di ulteriori euro 200.000,00 con mail del direttore generale della ricerca in data 2 ottobre 2020 e di ulteriori euro 5.000,30 con mail del direttore generale della ricerca in data 7 dicembre 2020;

Visto il bando internazionale EJP RD JTC 2020 *"Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases», comprensivo delle National/Regional requirements"*, pubblicato dalla EJP Rare Disease il 18 dicembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il EJP RD JTC 2020 *«Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases»,* di cui trattasi non è stato emanato l'Avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee,* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «ProDGNE» avente come obiettivo: «sviluppo di studi di prova che promuovono lo sviluppo nella fase iniziale di strategie terapeutiche innovative testate in vitro in cellule derivate da pazienti e in vivo in modelli animali GNEM che imitano il meccanismo patologico nei pazienti. Inoltre, verranno esplorate le modifiche *post*-traduzionali e i biomarcatori appena identificati verranno utilizzati per monitorare l'efficacia»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «ProDGNE»;

Vista la nota MUR prot. n. 19406 dell'11 dicembre 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap. 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ProDGNE», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 150.000,00 figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente;

Acquisita in data 16 febbraio 2021, prot. n. 2402, la DSAN con la quale, l'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente, ha comunicato la data di inizio del progetto internazionale «ProDGNE» fissata al 1° aprile 2021, si prende atto che il *Consortium Agreement* è in corso di definizione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 4869739 del 23 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10465889 del 29 gennaio 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «ProDGNE» presentato dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente, codice fiscale 80019600925, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «ProDGNE» è pari a euro 105.000,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 76.177,50 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2019, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 28.822,50 ove detto importo venga versato dal coordinatore della EJP RD sul conto di contabilità speciale

5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «EJP RD», così come previsto dal contratto n. 825575 fra la Commissione europea e i partner del programma EJP RD, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo EJP *Rare Disease* e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *«National Eligibility Criteria»,* nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 576

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A01855

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 marzo 2021.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale dell'11 dicembre 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2020, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 28 gennaio 2021, da UGL con nota del 28 gennaio 2021, da CONFETRA con nota del 28 gennaio 2021, da ENPAIA con nota del 29 gennaio 2021, da ABI con nota del 1° febbraio 2021, da ANITA con nota del 1° febbraio 2021, da CONFSAL con nota del 4 febbraio 2021, da Confartigianato, CNA, Casartigiani e C.L.A.A.I., con nota del 4 febbraio 2021, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 29 gennaio 2021;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2021, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, svoltasi l'8 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2021 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2021, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2021

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2021

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.040,60	2.040,60
		II	2.040,61	2.160,41	2.160,41
		III	2.160,42	2.280,22	2.280,22
		IV	2.280,23	in poi	2.399,99
	Impiegati	I		2.399,99	2.399,99
		II	2.400,00	2.852,15	2.852,15
		III	2.852,16	3.304,35	3.304,35
		IV	3.304,36	3.756,53	3.756,53
		V	3.756,54	in poi	4.208,68
Industria edile	Operai	Operai			2.040,61
		Operai specializzati			2.243,75
		Operai 4° livello			2.399,99
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.399,99
		Impiegati di concetto			2.763,05
		Impiegati direttivi di VI livello			3.419,55
		Impiegati direttivi di VII livello			3.929,34
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.040,60	2.040,60
		II	2.040,61	2.160,41	2.160,41
		III	2.160,42	2.280,22	2.280,22
		IV	2.280,23	in poi	2.399,99
	Impiegati	I		2.399,99	2.399,99
		II	2.400,00	2.852,17	2.852,17
		III	2.852,18	3.304,35	3.304,35
		IV	3.304,36	3.756,53	3.756,53
		V	3.756,54	in poi	4.208,68
Credito	Seconda area professionale				2.553,32
	Terza area professionale	I livello			2.647,86
		II livello			2.991,05
		III livello			3.334,25
		IV livello			3.609,44

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Assicurazioni		Ausiliari			2.370,34
		Impiegati d'ordine			2.589,66
		Impiegati di concetto			2.820,83
		Vice capi ufficio			3.029,79
		Capi ufficio			3.330,63
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.602,27
		Impiegati di concetto (II livello)			2.442,96
		Impiegati di concetto (III livello)			2.250,57
		Personale d'ordine (IV livello)			2.171,01
		Altro personale (V livello)			2.096,92
		Altro personale (VI livello)			1.564,89
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.626,26
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.314,31
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.107,58
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.588,92
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.487,41
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.774,59
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.634,57
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.513,05
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.441,18
		Operai specializzati super			1.644,93
		Operai specializzati			1.576,75

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		**Figure professionali di massimo livello (VII livello)**			**4.496,91**
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			**3.906,47**
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			**3.379,53**
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			**3.212,08**
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			**2.638,57**
		Operai generici			**2.431,09**
		Generici cinematografici			**2.315,52**
Spettacolo		**Impiegati direttivi**			**2.561,52**
		Impiegati con funzioni direttive			**2.300,69**
		Impiegati di concetto			**2.092,48**
		Impiegati d'ordine			**1.892,43**
		Operai specializzati			**2.039,87**
		Operai			**1.790,38**
		Professori d'orchestra			**2.431,09**
		Artisti del coro			**1.836,84**
		Tersicorei			**2.179,20**
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			**1.812,39**
Artigianato		**Impiegati e operai specializzati**			**2.417,77**
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			**2.070,25**
		Operai			**1.909,47**

QUADRI VALORI 2021

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.208,68	4.208,68
		II	4.208,69	5.008,55	5.008,55
		III	5.008,56	5.808,42	5.808,42
		IV	5.808,43	6.608,28	6.608,28
		V	6.608,29	7.408,17	7.408,17
		VI	7.408,18	in poi	8.207,95
Industria edile		I		4.208,68	4.208,68
		II	4.208,69	4.534,35	4.534,35
		III	4.534,36	4.860,01	4.860,01
		IV	4.860,02	5.185,68	5.185,68
		V	5.185,69	in poi	5.511,30
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.208,68	4.208,68
		II	4.208,69	5.008,54	5.008,54
		III	5.008,55	5.808,40	5.808,40
		IV	5.808,41	6.608,25	6.608,25
		V	6.608,26	7.408,09	7.408,09
		VI	7.408,10	in poi	8.207,93
Credito		I livello			3.406,60
		II livello			3.622,61
		III livello			4.091,80
		IV livello			4.877,77
Agricoltura		Unica			3.047,67
Assicurazioni		I		3.486,24	3.486,24
		II	3.486,25	3.847,46	3.847,46
		III	3.847,47	in poi	4.208,67
Commercio		I		2.531,14	2.531,14
		II	2.531,15	3.185,41	3.185,41
		III	3.185,42	in poi	3.839,66
Trasporto aereo		I	Fino a	4.349,44	4.349,44
		II	4.349,45	5.022,62	5.022,62
		III	5.022,63	in poi	5.695,78

DIRIGENTI - VALORI 2021

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		6.258,16	6.258,16
		II	6.258,17	7.410,31	7.410,31
		III	7.410,32	8.562,54	8.562,54
		IV	8.562,55	9.714,78	9.714,78
		V	9.714,79	10.867,00	10.867,00
		VI	10.867,01	12.018,87	12.018,87
		VII	12.018,88	13.171,11	13.171,11
		VIII	13.171,12	14.323,34	14.323,34
		IX	14.323,35	15.475,93	15.475,93
		X	15.475,94	in poi	16.628,07
Industria edile		I		6.258,16	6.258,16
		II	6.258,17	7.410,40	7.410,40
		III	7.410,41	8.562,61	8.562,61
		IV	8.562,62	9.714,81	9.714,81
		V	9.714,82	10.867,05	10.867,05
		VI	10.867,06	12.019,27	12.019,27
		VII	12.019,28	13.171,49	13.171,49
		VIII	13.171,50	14.323,72	14.323,72
		IX	14.323,73	15.475,93	15.475,93
		X	15.475,94	in poi	16.628,07
Autotrasporto e spedizione merci		I		6.258,16	6.258,16
		II	6.258,17	7.410,40	7.410,40
		III	7.410,41	8.562,61	8.562,61
		IV	8.562,62	9.714,81	9.714,81
		V	9.714,82	10.867,05	10.867,05
		VI	10.867,06	12.019,27	12.019,27
		VII	12.019,28	13.171,49	13.171,49
		VIII	13.171,50	14.323,72	14.323,72
		IX	14.323,73	15.475,93	15.475,93
		X	15.475,94	in poi	16.628,07

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Credito		I		6.258,16	6.258,16
		II	6.258,17	7.482,68	7.482,68
		III	7.482,69	8.707,20	8.707,20
		IV	8.707,21	9.931,72	9.931,72
		V	9.931,73	11.156,23	11.156,23
		VI	11.156,24	12.380,74	12.380,74
		VII	12.380,75	in poi	13.605,26
Agricoltura		Unica			4.094,57
Assicurazioni		I		6.155,91	6.155,91
		II	6.155,92	7.964,01	7.964,01
		III	7.964,02	9.748,79	9.748,79
		IV	9.748,80	11.521,93	11.521,93
		V	11.521,94	in poi	13.295,07
Commercio		I		5.851,40	5.851,40
		II	5.851,41	7.562,27	7.562,27
		III	7.562,28	9.243,53	9.243,53
		IV	9.243,54	in poi	10.924,78
Trasporto aereo		I		6.470,07	6.470,07
		II	6.470,08	9.020,57	9.020,57
		III	9.020,58	11.571,06	11.571,06
		IV	11.571,07	14.063,31	14.063,31
		V	14.063,32	in poi	16.439,03

GIORNALISTI - VALORI 2021

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.964,18	3.964,18
	II	3.964,19	5.368,55	5.368,55
	III	5.368,56	6.772,91	6.772,91
	IV	6.772,92	8.177,28	8.177,28
	V	8.177,29	in poi	9.581,65

21A02010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2021.

Modifica al decreto 19 luglio 2017 con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, in Guarene, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 184 dell'8 agosto 2017 con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarane (CN), corso Asti n. 27, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 17 marzo 2021 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 settembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 luglio 2017.

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 19 luglio 2017 per le quali il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (CN), Corso Asti, n. 27, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All
Saggio di kreis/Kreis reaction	NGD C56 - 79
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Pesticidi/Pesticides :	UNI EN 15662:2018

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

21A01943

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Quotus società cooperativa in liquidazione», in Cesena.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2020 n. 13/2020, con il quale la società cooperativa «Quotus società cooperativa in liquidazione», con sede in Cesena (FC) (codice fiscale n. 04064950407), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola Maria Baccarini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 febbraio 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Nicola Maria Baccarini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Vista la nota del 10 luglio 2020, con la quale la Confederazione cooperative italiane segnala una nuova terna di professionisti tra i quali estrarre il nominativo del commissario da nominare nell'ambito della procedura in questione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l' Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 03/03/2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Elio Dogheria;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Elio Dogheria, (C.F. DGHLEI68L31D704N), nato a Forlì (FC) il 31 luglio 1968 ed ivi domiciliato in via Giorgio Regnoli n. 10, in sostituzione del dott. Nicola Maria Baccarini, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01955

DECRETO 17 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Kirecò società cooperativa sociale in liquidazione», in Ravenna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2020 n. 34/2020, con il quale la società cooperativa «Kirecò società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ravenna (RA) - codice fiscale n. 02470430394, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Valerio Saccomandi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 13 febbraio 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Valerio Saccomandi dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Vista la nota del 6 aprile 2020, con la quale la Confederazione cooperative italiane segnala una nuova terna di professionisti, tra i quali estrarre il nominativo del commissario da nominare nell'ambito della procedura in questione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l' Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Cenerini;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Cenerini (C.F. CNRNDR72R30H501K), nato a Roma (RM) il 30 ottobre 1972 e domiciliato in Rimini (RN), via Flaminia n. 183/B, in sostituzione del dott. Valerio Saccomandi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01958

DECRETO 17 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Solwork - società cooperativa», in Podenzano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2019 n. 366/2019, con il quale la società cooperativa «Solwork - società cooperativa», con sede in Podenzano (PC) (codice fiscale n. 01505750339), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvia Morana ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Silvia Morana dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Vista la nota del 29 gennaio 2020, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane segnala una nuova terna di professionisti tra i quali estrarre il commissario da nominare nell'ambito della procedura in questione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l' Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Carlo Crapolicchio;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Carlo Crapolicchio, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1956 (C.F. CRPCRL56R29H501M) e domiciliato in Fiorenzuola d'Arda (PC), piazza Cavour n. 2, in sostituzione dell'avv. Silvia Morana, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01959

DECRETO 17 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale L'Abete», in Rezzoaglio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2019, n. 464/2019, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale L'Abete», con sede in Rezzoaglio (GE) (codice fiscale n. 01445710997), aderente alla Confederazione cooperative italiane - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Paolo Storace ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 dicembre 2019 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provveder alla sostituzione del dott. Paolo Storace dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Annamaria Roggiolani;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Annamaria Roggiolani, nata a Genova il 12 luglio 1960, (codice fiscale: RGGNMR60L52D969B), ivi domiciliata in via Maragliano n. 10/AB, in sostituzione del dott. Paolo Storace, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01960

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Serena soc. coop. a r.l.», in Canosa di Puglia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 12 dicembre 1997 con il quale la società cooperativa «Serena soc. coop. a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (BT) - codice fiscale n. 01124930726, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Destino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Domenico Caruso, in nome e per conto della sig.ra Petrilli Felicia Amalia, vedova Destino, trasmette copia del certificato di morte rilasciato dal Comune di Canosa di Puglia (BT), attestante il decesso del dott. Giovanni Destino;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Destino dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Michele D'Ambrosio, nato ad Andria (BT) il 25 luglio 1968, (C.F. DMBMHL68L25A285X) ivi domiciliato in via Bari n. 12, in sostituzione del dott. Giovanni Destino, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01956

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. V.G. Cooperativa agricoltori, viticoltori Ginosini soc. coop. a r.l.», in Ginosa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2004, con il quale la società cooperativa «Coop. V.G. Cooperativa agricoltori, viticoltori Ginosini soc. coop. a r.l.», con sede in Ginosa (TA), (codice fiscale n. 90006270731) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Destino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Domenico Caruso, in nome e per conto della sig.ra Petrilli Felicia Amalia, vedova Destino, trasmette copia del certificato di morte ri-

lasciato dal Comune di Canosa di Puglia (BT), attestante il decesso del dott. Giovanni Destino;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Destino dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Castelli, nato a l'11 novembre 1960 - C.F.: CSTFNC60S11L049Z, ivi domiciliato in via Principe Amedeo n. 146, in sostituzione del dott. Giovanni Destino, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01957

DECRETO 23 marzo 2021.

Scioglimento della «Statistica 2000 soc. coop. edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico poiché non ha, fra l'altro, iscritto in bilancio il terreno di proprietà che avrebbe dovuto trovare collocazione nel patrimonio della cooperativa e, a seguito delle dimissioni di tutti i soci, gli amministratori rimasti hanno provveduto e stavano provvedendo ad utilizzare il ricavato della vendita del terreno per il pagamento dei loro compensi;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica che la società «Statistica 2000 soc. coop. edilizia in liquidazione» non è più iscritta all'Associazione di rappresentanza;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Statistica 2000 soc. coop. edilizia in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale n. 80193370584), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Marcantoni nato a Monte Rinaldo (FM) il 29 giugno 1959 (codice fiscale MRCPTR59H29F599O), e domiciliato in Velletri (RM), via delle Mura n. 79.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01961

DECRETO 23 marzo 2021.

Scioglimento della «Serena società cooperativa agricola», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata, relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che, come emerso dall'ispezione, la cooperativa non è più in grado di raggiungere lo scopo sociale per cui si è costituita, per l'impossibilità di riavviare l'attività, determinata anche dal disinteresse e dalla conflittualità interna alla base sociale;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la nota dell'11 settembre 2020 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato la terna dei professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della procedura in oggetto;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 23 settembre 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Luigi Zingone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Serena società cooperativa agricola» con sede in Terracina (LT) - (codice fiscale n. 01106350596), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato Cosenza il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNGLGU76M05D086W), domiciliato in Roma, piazza Cavour, n. 17.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01973

DECRETO 23 marzo 2021.

Scioglimento per atto d'autorità della «G.Coop società cooperativa in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della mancata revisione, concluse con la proposta di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società sotto indicata;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2017 non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerato, altresì, che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuto che esistano, pertanto i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.Coop società cooperativa in liquidazione» con sede in Novara (codice fiscale n. 02414740031), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Samantha Grassi, nata a Novara il 25 novembre 1978 (codice fiscale GRSSNT78S65F952L), ivi domiciliata in corso della Vittoria n. 5/D.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01974

DECRETO 23 marzo 2021.

Scioglimento della «La Salcerella società cooperativa», in Santena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della mancata revisione relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Salcerella società cooperativa» con sede in Santena (TO) (codice fiscale n. 10381350015), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), domiciliato in Torino, via Carlo Alberto, n. 36, c/o studio Caccamo.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01975

DECRETO 23 marzo 2021.

Scioglimento della «Nuova Trastevere società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico relative alla società cooperativa sotto indicata, nelle quali si evidenzia che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico a causa della gestione non democratica e personalistica da parte dei legali rappresentanti;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Vista la nota con la quale è stato richiesto l'accesso agli atti da parte dell'ente per il tramite dell'avv. Riccardo Carlini dello studio legale Di Raimondo;

Vista la nota con la quale l'amministrazione, in risposta alla suddetta richiesta, ha inviato all'ente la documentazione in proprio possesso;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo U.NI.Coop. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo dell'avv. Sara Agostini;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Trastevere società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale n. 14374451004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/d.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01976

DECRETO 23 marzo 2021.

Scioglimento della «Moneglia Frontemare parking società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società sotto indicata;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2016 non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerato, altresì, che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuto che esistano, pertanto i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Moneglia Frontemare parking - società cooperativa» con sede in Genova (codice fiscale n. 02116080991), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Gatto, nato a Genova il 1° ottobre 1969 (codice fiscale GTTMLE69R01D969V), ivi domiciliato in via Ippolito D'Aste, n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01977

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 marzo 2021.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 757).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno,

di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento;

Considerato che i predetti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la Provincia autonoma di Trento provvede ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento può avvalersi delle strutture e degli uffici dei comuni interessati e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società «in house» e partecipate dagli enti territoriali che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Provincia autonoma di Trento predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli eventi, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. La rimodulazione del Piano deve essere predisposta dalla Provincia autonoma di Trento nel medesimo termine di cui al comma 3 a far data dalla pubblicazione dell'eventuale delibera del Consiglio dei ministri di concessione delle ulteriori risorse economiche.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, la Provincia autonoma di Trento può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. La Provincia autonoma di Trento, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzata ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che

non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Provincia autonoma di Trento provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la Provincia autonoma di Trento ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La Provincia autonoma di Trento ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Qualora gli operatori non siano presenti all'interno delle *white list* del Commissario del Governo, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. La Provincia autonoma di Trento identifica, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Provincia autonoma di Trento identifica per ciascuna misura la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)* e l'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la Provincia autonoma di Trento definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la Provincia autonoma di Trento provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione viene inviata alla Provincia autonoma di Trento che la trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta della Provincia autonoma di Trento e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta provinciale, inoltre, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi asportati, il RUP assicura alla Provincia autonoma di Trento la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalla competente struttura della Provincia autonoma di Trento e dal Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. La Provincia autonoma di Trento o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. La Provincia autonoma di Trento ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione per le procedure di valutazione di impatto ambientale provinciale, inclusa l'eventuale fase di screening, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 7.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018

1. La Provincia autonoma di Trento provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Provincia autonoma di Trento, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza la Provincia autonoma di Trento a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, nel limite di euro 2.650.000,00.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio della Provincia autonoma di Trento, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la Provincia autonoma di Trento e rendicontate ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

3. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento.

4. Gli interventi sono disposti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, sulla base del proprio ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 3, riferite ad ambiti non di competenza provinciale, si applicano anche per le attività non inserite nel piano di cui all'art. 1 poste in essere direttamente dalla stessa Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza.

5. In relazione alle peculiarità dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, la Provincia autonoma di Trento può differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziari e di bilancio dei comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del proprio ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza, e comunque, non oltre il 31 luglio 2021.

Art. 10.

Relazione

1. La Provincia autonoma di Trento trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano,

nonché, entro trenta giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 11.

Norma di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alla Provincia autonoma di Trento compatibilmente con il proprio statuto e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A02018

ORDINANZA 25 marzo 2021.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 758).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio dei comuni colpiti della Provincia autonoma di Trento di cui all'elenco allegato alla delibera medesima;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, la Provincia autonoma di Trento provvede ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Provincia autonoma di Trento predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene gli interventi e le misure prioritari, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata dagli eventi nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche nonché a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticità, il comune, la località, le coordinate geografiche, nonché l'indicazione del CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, la Provincia autonoma di Trento può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. La Provincia autonoma di Trento provvede alla rendicontazione secondo quanto disposto dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979.

6. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

7. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 6, la Provincia autonoma di Trento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti del-

la popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, la Provincia autonoma di Trento definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, la Provincia autonoma di Trento provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la Provincia autonoma di Trento e gli eventuali soggetti attuatori dalla medesima individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94;

decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

leggi e disposizioni provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dai piani urbanistici comunali, dai regolamenti edilizi comunali e dai piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4, dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7, dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10, dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La Provincia autonoma di Trento ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma, 2 lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 citata in premessa.

2. Tenuto conto delle competenze della Provincia autonoma di Trento, le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio della Provincia autonoma di Trento, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la Provincia autonoma di Trento e rendicontate ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

3. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento.

4. Gli interventi sono disposti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, sulla base del proprio ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 3 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel piano di cui all'art. 1 poste in essere direttamente dalla stessa Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza.

5. In relazione alle peculiarità dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, la Provincia autonoma di Trento può differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del proprio ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 26 maggio 2021.

Art. 5.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. La Provincia autonoma di Trento provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Provincia autonoma di Trento, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza la stessa a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4.

Art. 6.

Relazione sullo stato di attuazione del piano

1. La Provincia autonoma di Trento trasmette, entro quindici giorni a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile, una relazione con cadenza bimestrale, inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonché, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alla Provincia autonoma di Trento compatibilmente con il proprio statuto e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: (www.protezionecivile.it), sezione «normativa di protezione civile» al seguente link: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp

21A02019

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 763).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021 e la n. 752 del 19 marzo 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si è autorizzato il reperimento di professionalità specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 2222 del codice civile;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della criticità determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, nonché dell'esito della procedura di reperimento di personale medico, infermieristico e socio sanitario, avviata in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 2021, la medesima regione, con note del 30 e del 31 marzo 2021, ha rappresentato la condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione, coordinata e continuativa, del personale a tal fine conferiti, in scadenza al 31 marzo 2021, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della medesima ordinanza;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga incarichi di lavoro autonomo

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Abruzzo, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 30 aprile 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza al 31 marzo 2021, conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021, come di seguito indicati:

a) quattordici medici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 113.778,00;

b) dodici infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 56.347,20;

c) cinquantuno operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 202.633,20.

2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di trentacinque unità di personale, residente fuori dalla Regione Abruzzo, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 35.000,00 nel limite delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Abruzzo.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 407.758,40 euro a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6194 intestata al Presidente della Regione Abruzzo - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A02154

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise. (Ordinanza n. 764).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020,

n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021 e n. 752 del 19 marzo 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 16 febbraio 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise», con cui si è autorizzato il reperimento di professionalità specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione Molise;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 2222 del codice civile;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della criticità determinatasi nella Regione Molise con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, nonché dell'esito della procedura di reperimento di personale medico, infermieristico e socio-sanitario, avviata in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 2021, la medesima regione, con note del 31 marzo e del 1° aprile 2021, ha rappresentato la condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione, coordinata e continuativa, del personale a tal fine conferiti, in scadenza al 31 marzo 2021, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della medesima ordinanza;

Acquisita l'intesa della Regione Molise;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga incarichi di lavoro autonomo

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Regione Molise è autorizzata a prorogare fino al 30 aprile 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza al 31 marzo 2021, conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 16 febbraio 2021, come di seguito indicati:

a) tre medici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza n. 741 del 2021, con un onere quantificato in euro 24.381,00;

b) dodici infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza n. 741 del 2021, con un onere quantificato in euro 56.347,20;

c) tredici operatori socio-sanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza n. 741 del 2021, con un onere quantificato in euro 51.651,60.

2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di quindici unità di personale, residente fuori dalla Regione Molise, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 15.000,00 nel limite delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Molise.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 147.379,80 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6213 intestata al presidente della Regione Molise - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A02155

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 25 gennaio 2021.

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021.

LA GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la determinazione del 13 novembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 288 del 19 novembre 2020), adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, con la quale la dott.ssa Carla Garlatti è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto prot. n. 50 del 14 gennaio 2021 con il quale la dott.ssa Carla Garlatti ha assunto l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il provvedimento del Ministero della giustizia e della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in data 30 aprile 2020, con cui il comando della dott.ssa Cristiana Corinaldesi, dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione giudiziaria, presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato rinnovato per un anno, a decorrere dal 13 maggio 2020;

Visto il decreto della Garante prot. n. 53 in data 14 gennaio 2021 con il quale, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *c)* del regolamento, la dott.ssa Cristiana Corinaldesi, in qualità di coordinatore dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, è stata delegata alla gestione delle risorse economico-finanziarie in dotazione all'ufficio e all'esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio fino alla data di cessazione del provvedimento di comando, salvo successivo rinnovo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e, in particolare, l'art. 12;

Visto il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - A.S.;

Visto il progetto di bilancio per l'anno 2021 proposto dal dirigente coordinatore dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 22 gennaio 2021 sul progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2021;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2021, quale risulta dal testo allegato al presente decreto, comprensivo dello schema di bilancio riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2021 anche secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2021

La Garante: GARLATTI

ALLEGATO

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E ROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2021-2023

A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'art. 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia — che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia — ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza — che è organo monocratico — nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'art. 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'autorità, istituendo l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità garante, attraverso la quale l'autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità ... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante». Inoltre la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto ulteriori dieci unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio.

Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante».

La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle spese («Regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»), di seguito denominato «regolamento».

Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo — pertanto ha piena autonomia finanziaria — ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO.

Il bilancio di previsione 2021, come previsto dall'art. 12 del regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, così come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonché ogni altra informazione utile sulla gestione.

Al bilancio annuale di previsione è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

La tabella è formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (*cfr.* art. 15 del regolamento).

In aggiunta, ai sensi dell'art. 14 del regolamento, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale triennale. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme applicabili all'autorità.

Come previsto dall'art. 13 del regolamento, il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda le entrate dell'autorità, come disposto dal comma 2 del citato art. 13, esse sono costituite da:

a) contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;

d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del garante o prevista dall'ordinamento;

f) avanzo presunto, con separata indicazione della quota vincolata;

g) entrate per partite di giro.

Con riferimento all'entrate dell'autorità - lettera *c)*, in data 9 marzo 2018 è stato determinato di avanzare al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nella qualità di autorità responsabile del «Fondo asilo, migrazione ed integrazione 2014-2020» una domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione inerente la realizzazione di interventi gestionali tesi a porre in essere una azione di sensibilizzazione verso la tutela volontaria a favore dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori volontari e di dotarsi, allo scopo, di un partner progettuale.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2342) «Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017» per l'importo complessivo pari ad euro 2.796.880,00 a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.

Si evidenzia che di tale importo euro 1.957.816,00 sono stati accertati e riscossi nell'esercizio 2018; nell'esercizio 2019 non sono stati accertate e riscosse somme, nell'esercizio 2020 sono accertate e riscosse somme pari ad euro 229.339,02; l'importo restante pari a euro 609.724,98 è previsto nello stanziamento di entrata del 2021.

Per quanto riguarda le spese dell'autorità, come disposto dal comma 5 del citato art. 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa.

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'art. 16 del regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti

dal fondo di riserva sono disposti dal garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.

Il bilancio di previsione per l'anno 2021 dell'autorità tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, in cui è definito che le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche.

L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.

In linea con le citate disposizioni, l'autorità ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si è provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'autorità alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo del bilancio sono stati quantificati, in via preliminare, gli importi dei residui presunti al 31 dicembre 2020 e le previsioni definitive per l'anno 2021. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di spesa di ogni singolo capitolo si è quindi individuata la corrispondenza univoca di ciascun capitolo di spesa con i conti del bilancio armonizzato.

In ragione di ciò, è stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 secondo la struttura del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, che prevede l'esposizione degli importi previsionali al IV livello.

Accanto a tale prospetto, è stato predisposto il bilancio per capitoli, in AGIA corrispondenti al sesto livello del piano dei conti integrato pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, al quale possono ricorrere le amministrazioni sulla base della necessità informativa delle proprie scritture contabili, come indicato dal comma 5 dell'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Si richiama in merito che il regolamento ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo n. 91/2011, sostitutivo dei regolamenti contabili degli enti pubblici non economici, compresa l'autorità, che dovrà definire tra l'altro gli schemi di bilancio per missioni e programmi, non è stato ancora emanato, e che quindi l'autorità ha adottato il piano dei conti integrato, che ha associato alle proprie rilevazioni contabili, ma mantiene lo schema di bilancio definito dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente. L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che consente di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa.

C) DATI CONTABILI.

Premessa.

La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 dell'autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura.

Le risorse che alimentano il bilancio dell'autorità attengono alla missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma 24.5 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio». Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo di spesa n. 2118 (pg. 01 e pg. 02) da cui, a norma dell'art. 5, comma 3 della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sul capitolo n. 841 e nella spesa nel Centro di responsabilità 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli numeri 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'autorità.

Nel corso del 2018, l'autorità ha istituito, inoltre, un apposito capitolo di entrata «513 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali», al fine di accogliere i fondi europei del FAMI 2014-2020, gestito dal Ministero dell'interno, dedicati al progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'autorità è chiamata a svolgere dalla legge n. 47/2017.

Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 4 del *vademecum* di attuazione del progetto FAMI, definito dal Ministero dell'interno, l'autorità ha provveduto a definire un sistema di contabilità separata per la gestione del FAMI, sulla base del quale ha provveduto ad elaborare ed allegare al bilancio di previsione, un bilancio previsionale specifico del FAMI, estrapolando dal bilancio di previsione gli importi di pertinenza del fondo.

Analisi delle entrate correnti.

Contributo finanziario ordinario dello Stato.

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2020, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in euro 2.209.572,00 di cui euro 200.000,00 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 2.009.572,00 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura, in uguale misura rispetto all'assestato del 2020.

La stima degli stanziamenti 2021 è stata effettuata pertanto sulla base dei trasferimenti a favore dell'autorità stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'assestamento dell'anno 2021, se opportuno, e per il triennio 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della relativa voce del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale dell'autorità.

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali.

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2021, a legislazione vigente, sono anche composti dal trasferimento di fondi europei del FAMI 2014-2020, gestito dal Ministero dell'interno, dedicati al progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'autorità è chiamata a svolgere dalla legge n. 47/2017 e sono pari ad euro 609.724,98.

Analisi delle spese correnti.

Spese per indennità di carica del Garante, oneri riflessi e attività strumentale.

Gli stanziamenti dedicati all'indennità di carica del garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000,00 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (cap. 501 «Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2021, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, è pari ad euro 200.000,00 ai quali è stata sottratta la somma pari alla differenza tra il trattamento economico

accessorio spettante per l'incarico di garante dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23 ter, comma 2, decreto-legge n. 201/2011, così come previsto dai vincoli di finanza pubblica per finalità di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L'importo netto risultante è pari a euro 141.085,21, di cui sulla quota parte di 61.554,08 euro sono conteggiati oneri riflessi contributivi pari a 3.496,27 euro (5,68%) e fiscali pari a 20.128,18 euro (32,70%).

Le spese per attività strumentale sono afferenti ai rimborsi per le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale del garante, per cui è stanziato l'importo di euro 15.000,00.

Spese per il personale.

Come richiamato sub *A)*, il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'autorità garante.

La legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, ha previsto ulteriori dieci unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio.

A causa del lungo regime di *prorogatio* e della situazione di incertezza della conferma della posizione di comando, alla data dell'elaborazione del presente bilancio di previsione, l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è composto, pertanto, da tredici unità di personale, delle quali tre provenienti dai ruoli del Ministero della giustizia, tra cui la dirigente coordinatrice, tre dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due dal ruoli del Ministero della difesa, due dai ruoli della Regione Lazio, una dai ruoli del Ministero dell'interno, una dai ruoli del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ed infine una dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le spese per il personale in esame ammontano a complessivi euro 773.530,00 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le venti unità di personale previste dalla legge istitutiva dell'autorità e dalla legge di bilancio 2017, compreso il dirigente.

La voce in esame include le spese per buoni pasto al personale nella quale sono state stanziate le somme relative all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'emissione di buoni pasto. La consistenza dello stanziamento è stata determinata in euro 30.000,00.

In considerazione dell'equiparazione giuridico-economica del personale dell'ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, comma 2 del regolamento), la stessa Presidenza supporta l'autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'autorità. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'ufficio, corrisposti per la retribuzione di posizione variabile.

Spese per consumi intermedi.

La voce di spesa in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 310.955,00 accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al garante dall'art. 3 della legge n. 112/2011, sostanzialmente uguale rispetto agli stanziamenti del 2020.

Si richiama che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con particolare riferimento ai commi 590 e seguenti dell'art. 1, ha introdotto nell'ordinamento nuove norme di contenimento della spesa, da tenere in considerazione ai fini dell'assestamento e delle variazioni del bilancio 2020 e della formulazione dei bilanci degli esercizi successivi.

In attuazione di tali norme, i valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo all'interno della stessa una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze gestionali dell'autorità, a partire dall'esercizio 2020 non possono essere superiori al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati; in tale ambito, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

Il limite di spesa per le spese di beni e servizi rientranti in costi di funzionamento, così determinato, assomma ad euro 248.721,52.

Lo stanziamento di euro 310.955,00 per consumi intermedi comprende euro 246.955,00 relativi a capitoli riconducibili alla macro categoria 3 del piano dei conti integrato (acquisto di beni e servizi), inferiori quindi al limite di spesa sopra indicato, euro 38.500,00 per stanziamenti non soggetti a contenimento in quanto riferiti ad altra macro categoria, ed euro 35.000,00 per spesa informatica non soggetta a tale limite ai sensi della circolare RGS del 21 aprile 2020, n. 9, in quanto spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 (spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti al c.d. *smart working* per i lavoratori dipendenti).

La tabella allegata alla presente relazione dettaglia la determinazione dei limiti di spesa sopra indicati.

Si evidenziano di seguito i principali stanziamenti di spesa e le relative variazioni rispetto alle previsioni assestate del 2020:

spese per missioni del personale sul territorio nazionale ed estero (cap. 130), per il quale è stata stanziata una somma pari ad euro 4.000,00 sostanzialmente uguale allo stanziamento 2020;

spesa per attività di comunicazione istituzionale (cap. 132), per le quali è stata stanziata una somma pari ad euro 35.000,00, uguale allo stanziamento 2020;

spese per la gestione e manutenzione del sito web istituzionale e dei sistemi informativi (cap. 133), per le quali è stata stanziata una somma pari ad euro 35.000,00, uguale allo stanziamento 2020;

spese di pubblicazione e stampa (cap. 136), per le quali è stata stanziata una somma pari a euro 37.355,00, uguale allo stanziamento 2020.

Spese per interventi.

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all'autorità dall'art. 3 della legge n. 112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal garante nel Documento di programmazione triennale 2017-2019, sono stati previsti interventi per complessivi euro 1.207.882,19, di cui euro 599.882,19 dedicati al finanziamento del progetto «Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017», a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020. Tale importo esaurisce la disponibilità del fondo FAMI, la cui data di termine è stabilita al 31 maggio 2021.

Gli stanziamenti delle voci in esame tengono conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future:

realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap. 170, 176, 177 e 178), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 323.000,00; si richiama in particolare lo stanziamento sul capitolo 170, ridotto da oltre due milioni di euro nel 2021 a 100.000,00 euro nel 2021, in considerazione dell'effettiva spesa sostenuta nel 2020 per tale finalità, pari a euro 39.325,00;

realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172), pari ad euro 85.000,00;

concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del garante rep. n. 43/2014 prot. n. 2011 del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 173), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 120.000,00;

realizzazione del progetto «Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017», con uno stanziamento complessivo pari ad euro 599.882,19, di cui euro 166.306.76 per risorse gestite direttamente dall'autorità e euro 433.575,43 da trasferire alle istituzioni sociali partner del progetto. L'iniziativa è finanziata dalle risorse europee del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno, per l'importo complessivo pari ad euro 2.796.880,00. Il progetto punta ad assicurare, grazie ai fondi UE del FAMI 2014-20, omogenei diritti ai ragazzi ovunque si trovino in Italia, valorizzando l'operato dei tutori volontari e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione. Una serie di iniziative e di risorse saranno messe a disposizione e declinate secondo le specifiche esigenze dei singoli territori, individuate grazie al coinvolgimento degli attori del sistema di accoglienza: i garanti, i tribunali per i minorenni, i servizi delle prefetture, gli enti locali, le aziende sanitarie e le associazioni del terzo settore.

Analisi delle spese in conto capitale.

Spese in conto capitale.

Le spese in conto capitale sono previste in euro 67.000,00, in aumento di euro 11.000,00 euro rispetto alle previsioni dell'anno precedente.

La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale è destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche (cap. 201) e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi (cap. 204), nonché il potenziamento del sito web dell'Autorità, al fine di accrescere la visibilità e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.

Fondo di riserva.

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2021, è stato determinato in euro 76.080,66, di poco inferiore rispetto allo stanziamento effettuato nel 2020.

In sede di approvazione del rendiconto 2020 si valuterà la possibilità di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso da tale gestione.

Vincoli di finanza pubblica.

Con le nuove norme relative ai limiti di spesa per beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga le precedenti norme di contenimento della spesa per consumi intermedi, ed in particolare, per quanto di competenza dell'autorità, l'art. 8, comma 3 del decreto-legge n. 95/2012 e l'art. 50, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014.

Al fine però di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'autorità è tenuta, ai sensi del comma 594 della stessa legge, a versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

Allo scopo, è stanziata nel capitolo 302, versamenti all'entrata dello Stato, la somma di euro 204.137,92, uguale a quanto stanziato con l'assestamento del bilancio 2020.

Situazione amministrativa presunta.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 assomma a euro 3.556.835,99.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012, l'avanzo di amministrazione o parte di esso può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio di bilancio; tale circostanza nelle previsioni del 2021 non si rende necessaria.

Su richiesta motivata del coordinatore dell'ufficio, il garante può inoltre deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione.

Il presente bilancio è presentato in pareggio senza utilizzo di avanzo di amministrazione; si demanda al garante, in sede di assestamento di bilancio, la valutazione di operare il riporto dell'avanzo o di parte di esso a fronte della previsione di nuovi interventi nel perseguimento della missione dell'autorità.

Le previsioni di cassa.

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2021 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e da parte del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno; si è tenuto conto dell'effettiva capacità di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessità di smaltimento dei residui passivi.

Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2021:

Fondo di cassa presunto al 1° gennaio 2021	4.032.329,74
Incassi previsti nel 2021	2.947.296,98
Pagamenti previsti nel 2021	4.084.319,12
Saldo previsto al 31 dicembre 2021	2.895.307,60

Bilancio pluriennale 2020-2022.

Al bilancio 2021 è allegato, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 anche secondo il piano dei conti integrato.

Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

Le risorse previste per le annualità 2022 e 2023 sono state stanziate sulla base dei trasferimenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati al funzionamento dell'autorità con riferimento alle medesime annualità.

Con la nuova previsione per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorità provvederà ad aggiornare ed apportare le eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi da realizzare in ciascun anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico. Gli esercizi del triennio di previsione sono formulati in pareggio finanziario.

In conseguenza, anche in relazione alla pianificazione strategica e finanziaria che disporrà in garante, di nuova nomina al momento dell'approvazione del presente bilancio, gli esercizi 2022 e 2023 sono previsti in costanza di entrate e di spese rispetto al 2021, tenendo conto dell'esaurirsi in tali esercizi sia dei finanziamenti che delle spese per il progetto FAMI.

Allegato: dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Dimostrazione dei limiti di spesa ex L. 160/2019

Capitoli	2016	2017	2018	Media sul totale acquisti	Stanziamento 2021 per acquisti soggetti a limiti
130	4.009,75	5.311,44	15.888,37	8.403,19	4.000,00
131	5.650,32	10.795,52	14.153,75	10.199,86	10.000,00
132	1.056,16	142.637,30	51.339,96	65.011,14	35.000,00
133 – Spesa informatica	47.189,87	0,00	52.345,32	33.178,40	35.000,00
Media spesa informatica				*23.594,94*	
134	4.198,20	22.033,88	10.892,11	12.374,73	11.000,00
135	4.800,00	0,00	21.994,05	8.931,35	5.000,00
136	11.666,35	35.611,39	32.521,18	26.599,64	37.355,00
137	12.972,29	1.359,13	1.686,60	5.339,34	6.000,00
138	5.882,81	3.596,71	5.405,64	4.961,72	8.000,00
140	0,00	0,00	19.397,91	6.465,97	20.000,00
141	0,00	4.980,00	24.549,35	9.843,12	6.000,00
142	0,00	0,00	5.058,59	1.686,20	10.000,00
143	3.151,82	3.064,40	0,00	2.072,07	500,00
144	1.955,20	348,50	3.690,00	1.997,90	9.000,00

Dimostrazione dei limiti di spesa ex L. 160/2019

145	20.528,60	39.940,00	7.300,00	22.589,53	10.600,00
146	7.102,00	7.300,00	992,28	5.131,43	9.000,00
147	119,67	776,60	7.413,32	2.769,86	8.000,00
148	826,70	8.613,76	4.467,62	4.636,03	8.000,00
149	0,00	0,00	384,00	128,00	8.000,00
150	1.074,70	1.253,00	3.000,00	1.775,90	3.000,00
152	0,00	0,00	13.825,00	4.608,33	20.000,00
153	0,00	0,00	965,00	321,67	9.000,00
154	0,00	20.100,00	0,00	6.700,00	500,00
155	10.613,27	0,00	3.575,00	4.729,42	5.000,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
157	0,00	3.898,00	0,00	1.299,33	500,00
158	0,00	32.940,00	4.960,42	12.633,47	3.000,00
159	0,00	0,00	318,57	106,19	1.500,00
160	0,00	0,00	27.406,08	9.135,36	9.000,00
161	0,00	0,00	17.507,00	5.835,67	9.000,00
162					5.000,00
Totale consumi intermedi	142.797,71	344.559,63	351.037,12	303.059,76	310.955,00

Dimostrazione dei limiti di spesa ex L. 160/2019

Capitoli non soggetti ai limiti in quanto non compresi nella macro "03" del piano dei conti o attinenti spese escluse

133 – Spesa informatica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35.000,00
142	3.151,82	3.064,40	0,00	2.072,07	10.000,00
152	0,00	0,00	13.825,00	4.608,33	20.000,00
154	0,00	20.100,00	0,00	6.700,00	500,00
155	10.613,27	0,00	3.575,00	4.729,42	5.000,00
158	0,00	32.940,00	4.960,42	12.633,47	3.000,00
Totale importi non soggetti	13.765,09	56.104,40	22.360,42	30.743,30	73.500,00
Importo soggetto ai limiti	129.032,62	288.455,23	328.676,70	272.316,45	246.955,00
Di cui spesa informatica soggetta ai limiti					0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.955.791,39	0,00		
Fondo di cassa			2.955.506,01	4.037.441,13		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**		
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO						
20101.01.0500 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	2.009.572,00	2.009.572,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.009.572,00	2.009.572,00		
20101.01.0501 - FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
Totale TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO	*0,00*	*previsione di competenza*	*2.209.572,00*	*2.209.572,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*2.209.572,00*	*2.209.572,00*		
2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI						
30500.99.0510 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	4.346,59	previsione di competenza	3.391,50	0,00	0,00	-3.391,50
		previsione di cassa	3.391,50	0,00		
20101.01.0513 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	previsione di competenza	839.064,00	609.724,98	0,00	-229.339,02
		previsione di cassa	839.064,00	609.724,98		
Totale TITOLO 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E	*4.346,59*	*previsione di competenza*	*842.455,50*	*609.724,98*	*0,00*	*-232.730,52*
		previsione di cassa	*842.455,50*	*609.724,98*		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
90100.99.0530 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
90100.03.0540 - RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	15.357,79	17.000,00	1.642,21	0,00
		previsione di cassa	15.357,79	17.000,00		
90100.02.0541 - RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
90100.02.0542 - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
90100.01.0543 - RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	51.642,21	50.000,00	0,00	-1.642,21
		previsione di cassa	51.642,21	50.000,00		
90100.03.0544 - RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*128.000,00*	*128.000,00*	*1.642,21*	*-1.642,21*
		previsione di cassa	*128.000,00*	*128.000,00*		
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***4.346,59***	***previsione di competenza***	***3.180.027,50***	***2.947.296,98***	***1.642,21***	***-234.372,73***
		previsione di cassa	***3.180.027,50***	***2.947.296,98***		
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**4.346,59**	**previsione di competenza**	**3.180.027,50**	**2.947.296,98**	**1.642,21**	**-234.372,73**
		previsione di cassa	**3.180.027,50**	**2.947.296,98**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**4.346,59**	**previsione di competenza**	**5.135.818,89**	**2.947.296,98**	**1.642,21**	**-234.372,73**
		previsione di cassa	**6.135.533,51**	**6.984.738,11**		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**		
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER IL GARANTE						
12051.01.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	0,00	previsione di competenza	141.085,21	141.085,21	0,00	0,00
		previsione di cassa	141.745,04	141.085,21		
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	18.392,36	18.393,00	0,64	0,00
		previsione di cassa	18.392,36	18.393,00		
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	14.227,30	5.233,00	0,00	-8.994,30
		previsione di cassa	14.227,30	5.233,00		
12051.03.0104 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	15.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER	**0,00**	**previsione di competenza**	**178.704,87**	**179.711,21**	**10.000,64**	**-8.994,30**
		previsione di cassa	**179.364,70**	**179.711,21**		
MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO PERSONALE						
12051.01.0106 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	0,00	previsione di competenza	335.255,00	350.000,00	14.745,00	0,00
		previsione di cassa	335.255,00	350.000,00		
12051.01.0107 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	84.561,17	104.580,00	20.018,83	0,00
		previsione di cassa	85.561,17	104.580,00		
12051.02.0108 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	33.622,73	29.750,00	0,00	-3.872,73
		previsione di cassa	33.622,73	29.750,00		
12051.01.0109 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	48.000,00	48.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.01.0110 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	11.600,00	14.343,00	2.743,00	0,00
		previsione di cassa	11.600,00	14.343,00		
12051.02.0111 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.080,00	80,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00	4.080,00		
12051.01.0112 - DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	21.036,34	16.700,00		
12051.01.0113 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	5.300,00	4.990,00	0,00	-310,00
		previsione di cassa	6.047,89	4.990,00		
12051.02.0114 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	2.320,00	1.420,00	0,00	-900,00
		previsione di cassa	2.647,48	1.420,00		
12051.01.0115 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	0,00	previsione di competenza	58.204,92	60.000,00	1.795,08	0,00
		previsione di cassa	58.204,92	60.000,00		
12051.01.0116 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	0,00	previsione di competenza	16.493,52	17.928,00	1.434,48	0,00
		previsione di cassa	16.493,52	17.928,00		
12051.02.0117 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGEN	0,00	previsione di competenza	4.967,56	5.100,00	132,44	0,00
		previsione di cassa	4.967,56	5.100,00		
12051.01.0118 - SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	23.268,83	previsione di competenza	30.807,00	30.000,00	0,00	-807,00
		previsione di cassa	30.807,00	53.268,83		
12051.09.0125 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	4.395,66	previsione di competenza	62.609,00	62.609,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	77.304,37	67.004,66		
12051.01.0126 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	1.172,68	previsione di competenza	22.111,00	18.708,00	0,00	-3.403,00
		previsione di cassa	25.881,49	18.708,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in diminuzione
12051.02.0127 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	7.673,14	previsione di competenza	5.600,00	5.322,00	0,00	-278,00
		previsione di cassa	12.089,49	12.995,14		
Totale MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO	**36.510,31**	**previsione di competenza**	**742.151,90**	**773.530,00**	**40.948,83**	**-9.570,73**
		previsione di cassa	**773.518,96**	**808.867,63**		
MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI						
12051.03.0130 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	0,00	previsione di competenza	4.193,00	4.000,00	0,00	-193,00
		previsione di cassa	4.193,00	4.000,00		
12051.03.0131 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.105,52	10.000,00		
12051.03.0132 - SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	20.130,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000,00	55.130,00		
12051.03.0133 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	17.019,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	52.022,67	52.019,00		
12051.03.0134 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		
12051.03.0135 - SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, RICERCA e RILEVAZIONE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
12051.03.0136 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	14.524,10	previsione di competenza	37.355,00	37.355,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	44.317,30	51.879,10		
12051.03.0137 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	193,32	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.000,00	6.193,32		
12051.03.0138 - SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	546,43	previsione di competenza	8.036,50	8.000,00	0,00	-36,50
		previsione di cassa	8.036,50	8.546,43		
12051.03.0140 - SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	previsione di competenza	19.735,18	20.000,00	264,82	0,00
		previsione di cassa	28.721,84	20.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.03.0141 - SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART. 4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	106.969,07	6.000,00		
12051.01.0142 - SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
12051.03.0143 - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
12051.03.0144 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	3.008,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.688,00	12.008,00		
12051.03.0145 - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	0,00	previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.600,00	10.600,00		
12051.03.0146 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	901,36	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.000,00	9.901,36		
12051.03.0147 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
12051.03.0148 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONIE E DI AUDIZIONI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
12051.03.0149 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
12051.03.0150 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12051.04.0152 - SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	3.712,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.537,00	23.712,00		
12051.03.0153 - Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	6.139,47	previsione di competenza	8.629,64	9.000,00	370,36	0,00
		previsione di cassa	13.148,68	15.139,47		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.10.0154 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	500,00		
12051.10.0155 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
12051.03.0156 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
12051.03.0157 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
12051.10.0158 - SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12051.03.0159 - AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
12051.03.0160 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	3.747,84	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.747,84	12.747,84		
12051.03.0161 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	17.507,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.507,00	26.507,00		
12051.03.0162 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONI DEI MSNA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI	**87.428,52**	**previsione di competenza**	**310.549,32**	**310.955,00**	**635,18**	**-229,50**
		previsione di cassa	**483.094,42**	**398.383,52**		
MACROAGGREGATO 4 - INTERVENTI						
12051.04.0170 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	333.517,13	previsione di competenza	2.124.947,48	100.000,00	0,00	-2.024.947,48
		previsione di cassa	2.718.972,50	433.517,13		
12051.03.0171 - SPESE PER LA REALIZZAIONE DI INIZATIVE PER LA SESIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFENZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	190,00	0,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.03.0172 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	1.100,00	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	85.000,00	86.100,00		
12051.04.0173 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	180.515,88	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	308.015,88	300.515,88		
12051.04.0174 - SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	140,40	0,00		
12051.04.0175 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Amministrazioni Locali)	0,00	previsione di competenza	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	80.000,00		
12051.03.0176 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (prestazioni)	93.627,60	previsione di competenza	100.000,00	60.000,00	0,00	-40.000,00
		previsione di cassa	100.000,00	153.627,60		
12051.03.0177 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	0,00	previsione di competenza	80.000,00	13.000,00	0,00	-67.000,00
		previsione di cassa	80.000,00	13.000,00		
12051.03.0178 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI(organizzazazione eventi)	0,00	previsione di competenza	60.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00
		previsione di cassa	153.627,60	150.000,00		
12051.03.0179 - PROGETTO FAMI - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	62.000,00	previsione di competenza	13.000,00	10.000,00	0,00	-3.000,00
		previsione di cassa	62.000,00	72.000,00		
12051.03.0180 - PROGETTO FAMI - SPESE PER NUCLEO TECNICO	165.982,68	previsione di competenza	193.651,29	50.000,00	0,00	-143.651,29
		previsione di cassa	404.394,38	215.982,68		
12051.03.0181 - PROGETTO FAMI - SPESE MISSIONI NAZIONALE E PAESI ESTERI	0,00	previsione di competenza	12.064,27	39.133,66	27.069,39	0,00
		previsione di cassa	12.064,27	39.133,66		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.03.0182 - PROGETTO FAMI - SPESE PER STRUMENTI INFORMATICI	52.765,00	previsione di competenza	54.803,65	5.000,00	0,00	-49.803,65
		previsione di cassa	104.803,65	57.765,00		
12051.03.0183 - PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA	100.044,06	previsione di competenza	100.832,21	30.000,00	0,00	-70.832,21
		previsione di cassa	182.697,21	130.044,06		
12051.03.0185 - PROGETTO FAMI - SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00		
12051.03.0186 - PROGETTO FAMI - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
		previsione di cassa	30.000,00	0,00		
12051.03.0187 - PROGETTO FAMI - COSTI INDIRETTI	1.297,41	previsione di competenza	21.975,45	32.173,10	10.197,65	0,00
		previsione di cassa	27.165,10	33.470,51		
12051.04.0188 - PROGETTO FAMI - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	previsione di competenza	425.797,97	433.575,43	7.777,46	0,00
		previsione di cassa	425.797,97	433.575,43		
Totale MACROAGGREGATO 4 - INTERVENTI	**990.849,76**	**previsione di competenza**	**3.427.072,32**	**1.207.882,19**	**215.044,50**	**-2.434.234,63**
		previsione di cassa	**4.699.868,96**	**2.198.731,95**		
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	*1.114.788,59*	*previsione di competenza*	*4.658.478,41*	*2.472.078,40*	*266.629,15*	*-2.453.029,16*
		previsione di cassa	*6.135.847,04*	*3.585.694,31*		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI						
12052.02.0201 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	18.988,08	previsione di competenza	35.000,00	51.000,00	16.000,00	0,00
		previsione di cassa	36.076,04	69.988,08		
12052.02.0202 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12052.02.0203 - SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12052.02.0204 - SPESE PER LO SVILUPPO DO SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12052.02.0205 - PROGETTO FAMI – COSTI INDIRETTI PER BENI DUREVOLI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00		
Totale 1 - INVESTIMENTI	**18.988,08**	**previsione di competenza**	**56.000,00**	**67.000,00**	**16.000,00**	**-5.000,00**
		previsione di cassa	**57.076,04**	**85.988,08**		
Totale 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	*18.988,08*	*previsione di competenza*	*56.000,00*	*67.000,00*	*16.000,00*	*-5.000,00*
		previsione di cassa	*57.076,04*	*85.988,08*		
TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
12051.10.0301 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	89.202,56	76.080,66	0,00	-13.121,90
		previsione di cassa	89.202,56	76.080,66		
12051.04.0302 - VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	previsione di competenza	204.137,92	204.137,92	0,00	0,00
		previsione di cassa	203.478,09	204.137,92		
Totale MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	**0,00**	**previsione di competenza**	**293.340,48**	**280.218,58**	**0,00**	**-13.121,90**
		previsione di cassa	**292.680,65**	**280.218,58**		
Totale TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	*0,00*	*previsione di competenza*	*293.340,48*	*280.218,58*	*0,00*	*-13.121,90*
		previsione di cassa	*292.680,65*	*280.218,58*		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO						
99017.01.0401 - ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
99017.01.0402 - VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	1.456,86	previsione di competenza	15.357,79	17.000,00	1.642,21	0,00
		previsione di cassa	17.648,15	18.456,86		
99017.01.0403 - VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
99017.01.0404 - VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
99017.01.0405 - VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	2.961,29	previsione di competenza	51.642,21	50.000,00	0,00	-1.642,21
		previsione di cassa	55.673,85	52.961,29		
99017.01.0406 - VERS.RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2020)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2021	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO	**4.418,15**	**previsione di competenza**	**128.000,00**	**128.000,00**	**1.642,21**	**-1.642,21**
		previsione di cassa	**134.322,00**	**132.418,15**		
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*4.418,15*	*previsione di competenza*	*128.000,00*	*128.000,00*	*1.642,21*	*-1.642,21*
		previsione di cassa	*134.322,00*	*132.418,15*		
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***1.138.194,82***	***previsione di competenza***	***5.135.818,89***	***2.947.296,98***	***284.271,36***	***-2.472.793,27***
		previsione di cassa	***6.619.925,73***	***4.084.319,12***		
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.138.194,82**	**previsione di competenza**	**5.135.818,89**	**2.947.296,98**	**284.271,36**	**-2.472.793,27**
		previsione di cassa	**6.619.925,73**	**4.084.319,12**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.138.194,82**	**previsione di competenza**	**5.135.818,89**	**2.947.296,98**	**284.271,36**	**-2.472.793,27**
		previsione di cassa	**6.619.925,73**	**4.084.319,12**		

21A01917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Ranbaxy Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 197/2021 del 18 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/1071.

Cambio nome: C1B/2020/3296.

Numero procedura: DE/H/6923/IB/015/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sun Pharma Italia S.r.l. con sede in viale Giulio Richard 1 - 20143 Milano, codice fiscale 04974910962,

medicinale: ENALAPRIL RANBAXY ITALIA;

confezioni:

«20 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693134;

«20 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693060;

«20 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693072;

«20 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693084;

«20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693096;

«20 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693108;

«20 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693110;

«20 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693122;

«5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693058;

«5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693019;

«5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693021;

«5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693033;

«5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE - A.I.C. n. 041693045;

alla società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale in Polaris Avenue 87, 2132 JH, B.V. 1441408 Olanda.

Con variazione della denominazione del medicinale in ENALAPRIL SUN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01872

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dasatinib Tiefenbacher».

Estratto determina AAM/PPA n. 198/2021 del 18 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/985.

Cambio nome: C1B/2020/3346.

Numero procedura: DK/H/2936/01-06/IB/004/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfred E. Tiefenbacher Gmbh & C. KG con sede in Van-Der-Smissen-Str. 1, 22767 Amburgo, Germania.

Medicinale: DASATINIB TIEFENBACHER.

Confezioni:

A.I.C. n. 048198016 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198028 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198030 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198042 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 048198055 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198067 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198079 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198081 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 048198093 - «70 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198105 - «70 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198117 - «70 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198129 - «70 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 048198131 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198143 - «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198156 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 048198168 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198170 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198182 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 048198194 - «140 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198206 - «140 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 048198218 - «140 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

È ora trasferita alla società Teva B.V. con sede in Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Olanda.

Con variazione della denominazione del medicinale in: DASATINIB TEVA ITALIA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01873

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina AAM/AIC n. 42/2021 del 19 marzo 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

T4 REG, MACRO REG, GUNA-TANACETUM.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Guna S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palmanova n. 71 - 20132 Milano (MI).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali omeopatici di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11168	MACRO REG	049338015	"GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	complesso	Arnica D4 Arnica D6 Arnica D8 Angelica radix sinensis D3 Carduus marianus D3 Coriolus versicolor D8 Curcuma longa D3 Echinacea D3 Ganoderma D8 Paeonia officinalis D3 Ginseng TM Hepar suis C4 Interferone gamma C4 Interferone gamma C7 Glandula lymphatica suis C4	Guna S.p.a., via Palmanova 69, 20132 Milano	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11173	GUNA-TANACETUM	049339017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Tanacetum vulgare D3 Artemisia vulgaris D4 Artemisia absinthium D6 Thymus serpyllum D3 Chenopodium ambrosioides D6	Guna S.p.a., via Palmanova 69, 20132 Milano	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11176	T4 REG	049340019	"GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	complesso	Coriolus versicolor D8 Echinacea D3 Echinacea D6 Echinacea D8 Ginseng TM Soja D3 Beta endorfina C17 Glandula lymphatica suis C4 Glandula lymphatica suis C7 Interferone alfa C4 Interferone gamma C4 Interleuchina 2 C5 Interleuchina 3 C5 Interleuchina 10 C5 Melatonina C17 Sanguis suis C4 Splen suis C4	Guna S.p.a., via Palmanova 69, 20132 Milano	5 anni	SOP	C

21A01874

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benzac»

Estratto determina IP n. 260 del 19 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENZAC 5% gel 1 tubo da 40 g dal Belgio con numero di autorizzazione BE125903, intestato alla società Galderma Benelux B.V. Gravinnen Van Nassauboulevard 91, 4811 BN Breda - Paesi Bassi e prodotto da Laboratoires Galderma - 74540 Alby-Sur-Chéran - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: BENZAC «5% gel» tubo 40 g.

Codice A.I.C. n. 049292016 (in base 10) 1H08RJ(in base 32).

Forma farmaceutica: gel composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 5 g di perossido di benzoile;

eccipienti: carbomer 940, copolimero metacrilico, glicerina, disodio edetato, diottil sodio sulfosuccinato, silice colloidale, propilen glicole, poloxamer 182, idrossido di sodio, acqua demineralizzata.

Benzac 5% gel contiene propilene glicole Benzac 5% gel contiene il 4% di propilene glicole, corrispondente a 40 mg per ogni grammo di gel.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BENZAC «5% gel» tubo 40 g - codice A.I.C. n. 049292016.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BENZAC «5% gel» tubo 40 g - codice A.I.C. n. 049292016.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01875

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determina IP n. 261 del 19 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 MG, 60 COMPRIMIDOS DE LIBERTAÇÃO MODIFICADA dal Portogallo con numero di autorizzazione 4600284, intestato alla società Sanofi-Produtos Farmacêuticos, LDA con sede in Empreendimento Lagoas Park, Edificio 7 - 3º Piso, 2740-244 Porto Salvo, Portugal e prodotto da Sanofi S.p.a. - Strada Statale 17, Km 22 - I-67019 - Scoppito - L'Aquila - Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044436020 (in base 10) 1BD2KN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 400 mg di pentossifillina;

eccipienti: idrossietilcellulosa, talco, povidone, ipromellosa, magnesio stearato, titanio diossido, macrogol 8000, eritrosina E127.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044436020.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044436020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01876

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gastres»

Estratto determina n. 324/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: GASTRES.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242054 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242066 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242078 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242080 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo: esomeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242054 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,36

nota AIFA: 1 e 48;

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242066 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,44;

nota AIFA: 1 e 48;

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242078 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,36;

nota AIFA: 1 e 48;

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242080 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,44;

nota AIFA: 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gastres» (esomeprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01878

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeboix»

Estratto determina n. 327/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: OMEBOIX.

Titolare A.I.C.: Esteve Pharmaceuticals SA.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056078 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056080 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056092 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056104 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056054 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056066 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056015 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056027 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056039 (in base 10);

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056041 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056179 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056181 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056193 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056205 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056155 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056167 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056116 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056128 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056130 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056142 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Validità prodotto integro:

flacone: tre anni;

blister AL/AL: diciotto mesi;

blister PVC-PVDC/Al: due anni.

Composizione:

principio attivo: omeprazolo;

eccipienti:

contenuto: sfere di zucchero (saccarosio e amido di mais), ipromellosa (E-464), talco (E-553b), titanio diossido (E-171), fosfato di sodio diidrato (E-339 ii), sodio laurilsolfato, polisorbato 80, copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato, trietilcitrato (E-1505);

rivestimento della capsula: gelatina, titanio diossido (E-171), inchiostro della stampa (ossido di ferro nero (E-172), idrossido di potassio e gommalacca).

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

Esteve Química, S.A., Calle Ter-Poligon Industrial S/N, Spain-17460 Girona;

Shouguang Fukang Pharmaceutical CO., LTD., North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, China-262 700 Shouguang, Shandong Province;

Unión Químico Farmacéutica, S.A., Calle Mallorca,262, 3rd floor, Spain, 08008 Barcelona;

manufacturing site 1: Unión Químico Farmacéutica, S.A., Polígon Industrial El Pla, Av.Puigcerdà No.9, C-17, km 17.4, Spain, 08185 Lliça de Vall, Barcelona;

manufacturing site 2: Unión Químico Farmacéutica, S.A., Poligon Industrial Moli De Les Planes, Font de Bocs S/N, C-35, Km 57, Spain, 08470 Sant Celoni, Barcelona;

produttore/i del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità:

TOWA Pharmaceutical Europe, S.L., C/ de Sant Martí, 75-97, Martorelles, 08107 Barcelona, Spagna;

rilascio dei lotti:

TOWA Pharmaceutical Europe, S.L., C/ de Sant Martí, 75-97, Martorelles, 08107 Barcelona, Spagna;

Laboratorios CINFA, S.A., Olaz-Chipi, 10, Polígono Industrial Areta, 31620, Huarte (Navarra), Spagna;

Laboratorios CINFA, S.A., Travesía de Roncesvalles n. 1, Polígono Ollokilanda, 31699, Olloki (Navarra), Spagna.

Indicazioni terapeutiche: «Omeboix» è indicato per:

adulti:

trattamento delle ulcere duodenali;

prevenzione delle recidive di ulcere duodenali;

trattamento delle ulcere gastriche;

prevenzione delle recidive di ulcere gastriche;

eradicazione di *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) nell'ulcera peptica in associazione a terapia antibiotica appropriata;

trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata;

trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastro-esofageo;

trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison;

bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo ≥ 10 kg:

trattamento dell'esofagite da reflusso;

trattamento sintomatico del bruciore di stomaco e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastro-esofageo;

bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni:

trattamento dell'ulcera duodenale causata da *H. pylori*, in associazione a terapia antibiotica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056181 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,39;

note AIFA: 1 e 48;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056128 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,39;

note AIFA: 1 e 48;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056167 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,39;

note AIFA: 1 e 48;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,43;

note AIFA: 1 e 48;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056054 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,43;

note AIFA: 1 e 48;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056078 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,43;

note AIFA: 1 e 48;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056179 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,26;

note AIFA: 1 e 48;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056155 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,26;

note AIFA: 1 e 48;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056116 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,26;

note AIFA: 1 e 48;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047056080 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,15;

note AIFA: 1 e 48;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 047056066 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,15;

note AIFA: 1 e 48;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 047056027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,15;

note AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omeboix» (omeprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(eventuale per generici) Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omeboix» (omeprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01879

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Italia».

Estratto determina n. 331/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ZENTIVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Confezioni:

«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 044262032 (in base 10);

«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 044262044 (in base 10);

«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 044262057 (in base 10);

«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 044262069 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: amoxicillina e acido clavulanico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Italia» (amoxicillina e acido clavulanico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01880

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Vivanta»

Estratto determina n. 332/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: ATORVASTATINA VIVANTA.

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.r.o.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/PVC/AL - A.I.C. n. 047681251 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/PVC/AL - A.I.C. n. 047681263 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/PVC/AL - A.I.C. n. 047681275 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/PVC/AL - A.I.C. n. 047681287 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: atorvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atorvastatina Vivanta» (atorvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01881

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Fresenius Kabi»

Estratto determina n. 333/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: FULVESTRANT FRESENIUS KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Confezioni:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 048594016 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 048594028 (in base 10);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 048594030 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare e trasportare in frigorifero (2°C - 8°C).

Devono essere limitate le escursioni di temperatura al di fuori dei 2°C - 8°C. Questo include l'evitare la conservazione a temperature superiori a 30°C, e il non superare un periodo di ventotto giorni ad una temperatura media di conservazione del prodotto inferiore a 25°C (ma superiore ai 2-8°C). Dopo le escursioni termiche, il prodotto deve essere riportato immediatamente alle condizioni di conservazione raccomandate (conservare e trasportare in frigorifero 2°C - 8°C). Le escursioni termiche hanno un effetto cumulativo sulla qualità del prodotto e il periodo di tempo di ventotto giorni non deve essere superato nella durata dei due anni del periodo di validità di fulvestrant (vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto). L'esposizione a temperature inferiori a 2°C non danneggia il prodotto purché non venga conservato a temperature inferiori a – 20°C;

conservare la siringa preriempita nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: ogni siringa preriempita da 5 ml contiene 250 mg di fulvestrant;

eccipienti: etanolo (96 per cento), alcol benzilico (E1519), benzile benzoato, olio di ricino raffinato.

Produttore del principio attivo e prodotto finito.

Produttore del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio lotti:

Laboratorios Farmalán, S.A., Calle La Vallina s/n, Edificio 2, Polígono Industrial Navatejera, 24193, Villaquilambre, León, Spagna.

Confezionamento secondario:

Manantial Integra, SLU, Poligono Industrial Neinor-Henares, E-3, Loc. 23 y 24, Meco, 28880 Madrid, Spagna;

Atdis Pharma, S.L., C/Carraquer, s/n, Pol. Ind. La Quinta R2, Cabanillas del Campo, 19171 Guadalajara, Spagna.

Controllo di qualità:

Laboratorio Echevarne, S.A., C/ Provença 312, Baixos, 08037, Barcelona, Spagna;

Eurofins BioPharma Product Testing Spain SLU, Josep Argemí, 13-15, Esplugues de Llobregat, Barcelona 08950, Spagna.

Produttore del principio attivo fulvestrant:

Industriale Chimica S.r.l., via H Grieg n. 13 - 21047 Saronno (Varese) - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Fulvestrant è indicato:

in monoterapia per il trattamento del carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in postmenopausa:

non precedentemente trattate con terapia endocrina, o

con ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia antiestrogenica;

in associazione con palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Fresenius Kabi» (fulvestrant) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01882

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ganciclovir Medac»

Estratto determina n. 334/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: GANCICLOVIR MEDAC.

Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l.

Confezione:

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047414014 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: ganciclovir;

eccipienti: sodio idrossido per l'aggiustamento del pH, acido cloridrico per l'aggiustamento del pH.

Produttore/i del principio attivo:

Hainan Poly Pharm. Co., Ltd., Guilinyang Economic Development Area, Haikou, Hainan, 571127, China.

Produttore/i del prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

Hainan Poly Pharm. Co., Ltd., Guilinyang Economic Development Area, Haikou, Hainan.

Controllo di qualità:

ADOH B.V., Godfried Bomansstraat 31, Nijmegen, 6543 JA, Paesi Bassi.

Rilascio dei lotti:

ADOH B.V., Godfried Bomansstraat 31, Nijmegen, 6543 JA, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche:

«Ganciclovir Medac» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni per:

il trattamento di pazienti immunocompromessi con malattia da citomegalovirus (CMV);

la prevenzione della malattia da CMV in pazienti con immunosoppressione indotta da farmaci (per esempio dopo trapianto di organo o chemioterapia oncologica).

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antivirali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ganciclovir Medac» (ganciclovir) è la seguente: uso riservato agli ospedali o alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-

lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01883

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vedfa».

Estratto determina n. 335/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: VEDFA.

Titolare di A.I.C.: Pharmathen S.A.

Confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049236019 (in base 10);

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE-AL - A.I.C. n. 049236021 (in base 10);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE-AL - A.I.C. n. 049236033 (in base 10);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049236045 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

vildagliptin e metformina cloridrato;

eccipienti;

nucleo della compressa;

copovidone;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

film di rivestimento;

ipromellosa;

polidestrosio;

titanio diossido (E 171);

talco;

ferro ossido giallo (E 172);

maltodestrine;

trigliceridi a catena media.

Produttori del principio attivo vildagliptin:

Saurav Chemicals Limited

Derabassi - Barwala Road, Village Bhagwanpura

Tehsil Derabassi, District Sahibzada Ajit Singh Nagar

Punjab,140507

India

Cangzhou Senary Chemical S.& T Co., Ltd.

Lingang Economic-Technological Development Area

Cangzhou City, Hebei Province

061100, Cina

Tianjin Minxiang Pharmaceutical Co.,Ltd

No.17, Taian Road, Jinghai Economic Development Area

Tianjin

301600, Cina

Biocon Limited

Biocon Special Economic Zone

Plot No. 2 - 4, Phase IV

Bommasandra - Jigani Link Road

Bommasandra Post, Bangalore, Karnataka

560099 India

Biocon Limited

Plot No. 2, Road No. 21

J. N. Pharma City, Thadi Village

IDA Paravada

Visakhapatnam Andhra Pradesh

531019, India

Actis Generics Private Limited

Plot No. 60C, JN Pharma City, Parawada Mandal Thanam (V)

Visakhapatnam, Andhra Pradesh

531 019 India

Cangzhou Senary Chemical S. & T. Co., Ltd

Lingang Economic-Technological Development Area

Cangzhou City, Hebei Province

061100 Cina

Produttore del principio attivo metformina cloroidrata:

Harman Finochem Limited

Plot No.E-7, E-8 & E-9, M.I.D.C Industrial Area

Chikalthana, Aurangabad

431006, Maharashtra

India

Harman Finochem Limited

Plot No.A-100, A-100/1, A-100/2 & D-1,

M.I.D.C Industrial Area, Shendra, Aurangabad

431007, Maharashtra

India

Produzione:

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300 Grecia.

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi

Prefecture, Block No 5

Rodopi 69300

Grecia

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

Pallini, Attiki

15351 Grecia

Controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi

Prefecture, Block No 5

Rodopi 69300

Grecia

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

Pallini, Attiki

15351 Grecia

Indicazioni terapeutiche:

«Vedfa» è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2:

«Vedfa» è indicato nel trattamento di pazienti adulti che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con la dose massima tollerata della sola metformina orale o che sono già in terapia con una associazione di vildagliptin e metformina somministrate in compresse separate;

«Vedfa» è indicato in combinazione con una sulfonilurea (triplice terapia di associazione) come terapia aggiuntiva alla dieta ed all'esercizio fisico in pazienti adulti non adeguatamente controllati con metformina ed una sulfonilurea.

«Vedfa» è indicato per la triplice terapia di associazione con insulina come terapia aggiuntiva alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti per i quali l'insulina a dose stabile e metformina da sole non forniscono un controllo glicemico adeguato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VEDFA (vildagliptin e metformina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di internista, endocrinologo e geriatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01884

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yasnal».

Estratto determina n. 336/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: YASNAL.

Titolare di A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040896274;

«10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040896286.

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo:

donepezil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasnal» (donepezil) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01885

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Deniban».

Estratto determina IP n. 262 del 22 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOCIAN 50 mg 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 9613406, intestato alla società Sanofi-Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo e prodotto da Sofarimex - Indústria Quimica e Farmacêutica, S.A - Av. das Indústrias - Alto do Colaride - Agualva 2735-213 Cacém

(Portogallo), Zentiva S. A. (Fab. Bucharest) - Blvd Theodor Pallady 50, sector 3 - 032266 Bucarest (Romania), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo n. 16 - 20122 - Milano (MI).

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse - codice AIC: 049087012 (in base 10) 1GUOK4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di amisulpride;

eccipienti: magnesio stearato, Povidone K30, carmellosa sodica, amido di patate, lattosio monoidrato.

Inserire nel foglio illustrativo ed in etichetta: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse - codice AIC: 049087012.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse - codice AIC : 049087012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazion di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01890

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox».

Estratto determina IP n. 263 del 22 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX 40 KAUTABLETTEN dall'Austria con numero di autorizzazione 1-18739, intestato alla società Sanofi-Aventis GmbH-Sanofi-Aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10 1220 - Vienna, Austria e prodotto da Sanofi S.p.a. - viale Europa n. 11 - 21040 - Origgio (VA) - Italia, Sanofi S.p.a., S.S. 17 Km 22 - 67019 - Scoppito (AQ), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 - Milano (MI).

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice AIC: 038856035 (in base 10) 151TC3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: magnesio idrossido 400 mg alluminio ossido idrato 400 mg;

eccipienti: saccarosio polvere con amido, sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, menta aroma polvere, saccarina sodica, saccarosio.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e delle etichette:

come conservare MAALOX: Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice AIC : 038856035

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice AIC : 038856035.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medici-

nale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01891

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak».

Estratto determinazione IP N. 265 del 22 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTARENOPHTABAK 1 mg/ml, collyre en solution flacons (PE) de 10 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936682245, intestato alla società Laboratoires Thea 12, Rue Louis Bleriot 63017 Clermont Ferrand Cedex 2 France e prodotto da Excelvision Rue de la Lombardière 07100 Annonay France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a. con sede legale in Piazza Giovanni XXIII n. 5 - 06012 - Città di Castello.

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce - Codice AIC: 049291014 (in base 10) 1H07S6(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 mg/ml collirio, soluzione contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 1 mg/ml;

eccipienti: macrogolglicerolo ricinoleato, trometamolo, acido borico ed acqua (acqua per preparazioni iniettabili).

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI).

De Salute S.r.l. Via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce - codice AIC: 049291014.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce - codice AIC: 049291014.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01892

MINISTERO DELLA SALUTE

Avviso di pubblicazione del bando di ricerca sull'endometriosi

Il Ministro della salute, con decreto in data 22 marzo 2021, ha approvato il bando della ricerca sull'endometriosi, reperibile sul sito del Ministero della salute www.ministerosalute.gov.it nel quale sono indicate le procedure di presentazione dei relativi progetti di ricerca.

21A02123

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Waldorf Wob società cooperativa sociale», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1. Di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Waldorf Wob società cooperativa sociale in liquidazione» (codice fiscale 94092990210), con sede a Bolzano (BZ), via Buozzi n. 18, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

2. Di nominare come commissario liquidatore la dott.ssa Isabella Todesco, con ufficio a Bolzano (BZ), via G. Manci n. 5.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

4. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 19 marzo 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

21A02020

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Isi Power società cooperativa», in Rivignano Teor

Con deliberazione n. 456, d.d. 26 marzo 2021, la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, via Ostermann n. 6/5, liquidatore della cooperativa «Isi Power società cooperativa» in liquidazione, con sede in Rivignano Teor, codice fiscale 02599660301, in sostituzione del sig. Maurizio Zamparo.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

21A02021

Scioglimento per atto dell'autorità della «TML Multiservice società cooperativa di lavoro», in Valvasone Arzene e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 458, d.d. 26 marzo 2021, la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «TML Multiservice società cooperativa di lavoro» con sede in Valvasone Arzene, codice fiscale 01739310934, costituita addì 23 maggio 2013 per rogito notaio dott.ssa Tiziana Dalla Porta di Venezia, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Cimolai, con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 8.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

21A02022

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-083) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.